



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Ord.n. 8/D

13 FEB. 2015

NOTORIE UFFICIO TRAFFICO

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale e le relative Ordinanze Dirigenziali:

- n. 263 del 2.10.2000 relativa alla istituzione delle Zone a Traffico Limitato denominate "Garibaldi" e "F.lli Rosselli" e la conseguente Ordinanza n. 266 dell'8.11.2000;
- n. 179 del 16.12.2002 relativa all'ampliamento della Zona a Traffico Limitato "Garibaldi" e la conseguente Ordinanza n. 7/D del 22.01.2003;
- n. 3 del 14.01.2008 relativa alla regolamentazione della sosta in alcune aree del Centro e la conseguente Ordinanza n. 27/D del 4.03.2008 e le successive modifiche ed integrazioni;
- n. 29 del 11/02/2010 che, tenendo conto della realizzazione di nuove aree di sosta in via Battisti e della ristrutturazione di vecchi edifici in via Vicolo 1° (Piano di Recupero "Le Cascine"), ha apportato ulteriori modifiche alla viabilità del centro storico;
- n. 18 del 4.02.2008 relativa all'aggiornamento degli importi dei diritti per il rilascio delle autorizzazioni relative al Codice della Strada e la n. 92 del 7.06.2013 che ha aggiornato gli importi suddetti in base ai dati ISTAT;
- n. 113 del 02/10/2014 avente ad oggetto la parziale modifica e regolamentazione del transito e la sosta nelle ZTL e centro storico, nonché le modalità di rilascio dei relativi permessi di sosta;
- Vista l'Ordinanza sindacale n. 28 del 20.07.2011 che regola l'attivazione della barriera mobile al varco della ZTL "F.lli Rosselli" da piazza della Repubblica;
- Vista l'Ordinanza n. 15/D del 28.02.2014 che regola l'attivazione della barriera mobile al varco della ZTL "F.lli Rosselli" da piazza Trento Trieste;

TENUTO CONTO degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale delle zone interessate dal presente provvedimento, così come dettato dal Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO, successivamente alla verifica delle problematiche emerse in questi anni verificate da questo ufficio e/o segnalate dai cittadini, di apportare ulteriori modifiche all'organizzazione della viabilità del centro storico oltre a migliorare la gestione e il controllo dei permessi di transito e sosta;

VISTA la necessità di ricondurre ad un unico atto tutte le varie Ordinanze che si sono susseguite nel corso degli anni;

VISTO il P.U.T., adottato con atto di Consiglio Comunale n. 99 del 17.07.2000;

RITENUTO dover procedere alla modifica della regolamentazione del transito e della sosta nonché delle procedure di rilascio dei permessi e dei relativi contrassegni di sosta;

VISTI gli artt. 228 del D.Lvo 285/92 e 405 del relativo Regolamento di esecuzione;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ORDINÀ

- tutte le precedenti Ordinanze citate in premessa, ovvero tutte le Ordinanze inerenti la regolamentazione delle Z.T.L. "Garibaldi" e "Rosselli" e "Zona centro", vengono richiamate e riassunte nella presente;
- di regolamentare a parziale modifica, conferma ed integrazione degli atti richiamati nelle premesse, il transito e la sosta come segue:

le Zone a Traffico Limitato di Castelfidardo sono:

1. **"Garibaldi"** composta da: via Garibaldi e via XVIII Settembre nel tratto compreso fra l'imbocco della via da P.le Don Minzoni (arco di Porta Marina) ed il civico n. 39 (intersezione di via Garibaldi inclusa), via Casanova, via Vicolo I°, Belvedere Burattini, gli edifici di via Battisti dal n. 1 al n. 19 e via P. Soprani n. 2, 2/A, 2/B;
2. **"F.lli Rosselli"** composta da: via Mordini, via Mazzini dal civico 33 al civico 51, via F.lli Rosselli, via Gramsci, via Angeloni, via Breccia, Vicolo n. 6.

Tali Zone sono assoggettate alle seguenti prescrizioni:

Divieto di circolazione a tutti i veicoli in genere, con le seguenti eccezioni:

- a) mezzi di polizia, ambulanze, vigili del fuoco e enti pubblici per ragioni di servizio;
- b) veicoli al servizio di persone invalide, con regolare contrassegno esposto secondo le modalità previste dal Codice della Strada;
- c) veicoli di residenti, domiciliati o momentaneamente dimoranti;
- d) titolari di attività commerciali, artigianali, di studi professionali o ambulatori medici, con esclusione delle attività ricettive;
- e) mezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, o taxi in servizio di piazza, esclusivamente quando siano utilizzati per lo svolgimento di detta attività;
- f) coloro che hanno la proprietà o la disponibilità in affitto o ad uso gratuito di garage o aree di sosta private o autorimesse, con regolari autorizzazioni di passo carrabile;
- g) agenti di commercio con la necessità di portare al seguito un campionario voluminoso, pesante e/o di valore;
- h) coloro che prestano assistenza domiciliare a propri parenti, residenti all'interno delle Zone a Traffico Limitato;
- i) artigiani, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., che forniscono la loro opera all'interno delle Zone suddette (es. muratori, idraulici, elettricisti, riparatori tv, vetrai, ecc.);
- l) mezzi al servizio di persone di età superiore a 65 anni, residenti o dimoranti all'interno delle Z.T.L., impossibilitati alla guida di veicoli che non abbiano nel proprio nucleo familiare persone in possesso di contrassegni di transito e/o sosta;
- m) mezzi al servizio del personale dell'Istituto comprensivo P. Soprani e dell'Istituto Comprensivo Mazzini situati all'interno della Z.T.L. "F.lli Rosselli" per il transito e la sosta (quest'ultima esclusivamente all'interno dell'Arena IV Luglio e dell'area ex Brillarelli): per questa categoria verrà stabilito con apposita Ordinanza il numero di contrassegni da rilasciare;
- n) mezzi adibiti a servizi pubblici (Comune, Provincia, Regione, ASUR, CIGAD, Acquambiente, ENEL, Telecom, A.P.M., Multiservizi, Pluriservizi, ecc.) esclusivamente per



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

assolvere ai compiti di istituto e purché facilmente individuabili tramite la denominazione dell'Ente proprietario impressa sul mezzo;

1. I soggetti indicati nella presente Ordinanza, per poter accedere e/o sostare nelle suddette aree, devono essere muniti di un contrassegno da esporre sul veicolo. Il contrassegno verrà rilasciato dall'U.T.T. e sarà specifico per ogni Z.T.L., registrato su apposito supporto informatico e avrà una validità annuale. I contrassegni potranno essere rilasciati per il solo transito o per il transito e la sosta. Per le Z.T.L. non possono essere rilasciati più di due contrassegni di transito e sosta per nucleo familiare;
2. I soggetti interessati ad ottenere il rilascio del contrassegno dovranno dichiarare il possesso dei requisiti richiesti presso l'U.T.T., a nome e firma della persona appartenente al nucleo familiare che detiene il veicolo per il quale è richiesto il contrassegno, dovrà allegare copia della carta di circolazione intestata ad un componente del nucleo familiare residente nella zona. Chi utilizza un veicolo non appartenente al nucleo familiare residente nella zona dovrà produrre una dichiarazione o altro documento di chi ha ceduto, anche temporaneamente, il mezzo al richiedente;
3. Ai soggetti di cui al punto c) possono essere rilasciati contrassegni a titolo gratuito per il solo transito, anche in numero superiore a quelli spettanti ad ogni nucleo familiare, ma non superiori al numero di stalli di sosta privati posseduti;
4. Alle varie attività, ditte o studi professionali, di cui alla lettera d) non può essere rilasciato più di un contrassegno per ogni attività. La titolarità di cui sopra dovrà essere dichiarata nelle forme previste dalla Legge;
5. I contrassegni per i soggetti di cui alle categorie g), h), i), l), ed in generale tutti quelli temporanei, saranno rilasciati dalla Polizia Locale secondo le modalità già stabilite per il rilascio dei permessi in genere (iscrizione presso la C.C.I.A.A., certificati medici, autodichiarazioni, ecc.);
6. I contrassegni di transito e sosta delle Z.T.L., ad eccezione di quelli temporanei e di quelli della categoria d), possono essere utilizzati per la sosta nella zona "Centro", senza esposizione del disco orario nelle aree in cui esiste questa eccezione;
7. Per i ciclomotori e i motoveicoli appartenenti alle categorie autorizzate sarà sufficiente una dichiarazione di utilizzo, da effettuare presso l'Ufficio Traffico su apposita modulistica predisposta;
8. Durante l'anno scolastico è vietata la circolazione a tutti i veicoli in genere durante l'orario di entrata e uscita scuola, come di seguito indicato:

ZTL F.lli Rosselli

Gli orari di apertura della barriera mobile, per garantire maggiore fluidità alla circolazione e sicurezza agli studenti delle scuole, saranno organizzati come segue:

- a. apertura dalle ore 7.00 alle ore 7.45, dalle ore 8.15 alle ore 12.20, dalle ore 13.30 alle ore 16.30 durante l'anno scolastico, escluse le domeniche;
- b. apertura dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per il restante periodo, escluse le domeniche;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

a. orario entrata scuola S. Anna 7.50 – 8.10 uscita 12.45 – 13.05;

10. Le operazioni di carico e scarico sono autorizzate nei seguenti orari:

ZTL F.lli Rosselli

Il carico e lo scarico delle merci è autorizzato dalle ore 8.15 alle ore 12.20;

ZTL Garibaldi

Il carico e scarico delle merci, limitatamente ai giorni feriali, è autorizzato dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

11. Per occasionali e contingibili necessità di interesse locale, potranno essere accordate ai veicoli in genere, autorizzazioni temporanee alla circolazione.

12. Sono esclusi dal transito e dalla sosta nella Z.T.L. "Garibaldi" i residenti di via XVIII Settembre;

E' istituita in via XVIII Settembre, nel tratto compreso fra il civico n. 1 (intersezione con piazza della Repubblica) ed il civico n. 39 (intersezione con via Garibaldi esclusa) un'Area Pedonale Urbana, assoggettata alla seguenti prescrizioni:

- Circolazione consentita ai mezzi di polizia, ambulanze, vigili del fuoco per ragioni di servizio;
- Circolazione consentita ai veicoli al servizio di persone invalide, muniti di contrassegno esposto che abbiano uno specifico interesse all'interno dell'area pedonale;
- Nel giorno del mercato settimanale, transito consentito ai veicoli degli operatori del mercato, nel rispetto delle specifiche norme in materia di commercio su aree pubbliche;
- Per occasionali e contingibili necessità di interesse locale, comprese eventuali operazioni di carico e scarico, potranno essere accordate ai veicoli in genere, autorizzazioni temporanee alla circolazione;

Viene istituita "**La Zona Centro**" che interessa tutte le vie adiacenti il centro storico. Tale zona necessita di una specifica regolamentazione delle sosta a causa della difficoltà di circolazione dovuta alla conformazione stradale ed alla necessità di soddisfare le legittime esigenze dei cittadini residenti, commercianti e di quanti intendono "muoversi" all'interno di tale zona. La "zona centro" è composta dalle seguenti vie:

P.le Don Minzioni, via Roma, piazza Trento e Trieste, via Sauro, via Battisti, piazza della Repubblica, piazza Leopardi, via XVIII Settembre, via Mazzini, via Cavour, via Matteotti, via P. Soprani, via S. Soprani, via Marconi, via Filzi, via della Rocca, via D'Annunzio, via Cialdini, via XXIV Maggio, via Foscolo, via Carducci, via Baracca, via Bassi, p.le Michelangelo, piazzale della Pace (esterno ed interno).

I residenti e i domiciliati di tali vie possono sostare nelle aree di sosta regolamentate presenti nelle zone sopraindicate senza esposizione del disco orario, con esclusione di P.zza della Repubblica, P.le Don Minzioni e 1° tratto di Via Matteotti (archi).



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Durante la sosta essi dovranno esporre, in sostituzione del disco orario, un contrassegno rilasciato annualmente dall'Ufficio traffico, previa dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti ed il versamento dei diritti di cui all'art. 228 CdS e 405 del relativo Regolamento di esecuzione, così come stabilito con Delibera di G. M. n. 92 del 07.06.2013.

I residenti e i domiciliati nelle aree in cui si svolge il mercato settimanale, possono sostare nella "Zona Centro" per il solo giorno di mercato settimanale, ad essi è rilasciato un contrassegno a titolo gratuito previa verifica dei requisiti necessari.

I titolari di attività artigianali che effettuano consegne a domicilio di merce deperibile quali prodotti di pasticceria, da forno, ecc. possono sostare nella "Zona Centro" in deroga alle norme sulla sosta regolamentata (disco orario), dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Ad essi è rilasciato un contrassegno a titolo gratuito previa verifica dei requisiti necessari.

Ai titolari di attività ricettive vengono rilasciati un numero di contrassegni pari al numero delle camere autorizzate della struttura. Tali contrassegni daranno diritto alla sosta nella "Zona Centro" in deroga alle norme sulla sosta regolamentata (disco orario). Per le attività che ricadono all'interno delle ZTL tali contrassegni daranno diritto anche al solo transito all'interno della stessa.

Ai sensi degli artt. 228 del D.Lvo 285/92 e 405 del relativo Regolamento di esecuzione, i titolari di contrassegni di sosta e transito e sosta dovranno essere in regola con il versamento annuale dei relativi diritti. Sono esonerati dal versamento i titolari di contrassegni di solo transito e tutti i permessi temporanei.

Per ottenere il telecomando necessario ad aprire le barriere di accesso alla ZTL "F.lli Rosselli" è necessario aver versato i diritti di cui sopra, aggiornati all'ultimo anno di riferimento. Rimangono in vigore le norme indicate nell'Ordinanza Sindacale n. 28 del 20.07 e nell'Ordinanza n. 15/D del 28.02.2014 che regola l'attivazione della barriera mobile ai varchi della ZTL "F.lli Rosselli".

L'Ufficio Traffico è incaricato della collocazione della relativa segnaletica stradale, predisponendo inoltre quanto necessario per il rilascio dei permessi.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marco BARONRTINI



IL RESPONSABILE IV SETTORE

Ing. Ranieri BOCCHINI